

Co-progettazione e attuazione di un “Sistema di Accoglienza” presso la struttura di proprietà comunale denominata “Albergo Popolare” in Via Della Chiesa 66, 68. CIG B299271D47.

CONVENZIONE DI PARTENARIATO
(co-progettazione ai sensi dell’art 55 Dlgs 117/2017)

TRA

Il Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali, con sede a Firenze, in Viale de Amicis 21, CF: 01307110484 nella persona del Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo, Dott. Raffaele Uccello in qualità di "Promotore" del Partenariato

E

L’Ente del Terzo Settore C.F., nella persona del legale rappresentante pro tempore in qualità di “Partner” di Progetto

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

PREMESSO CHE

- Gli interventi di accoglienza in oggetto sono realizzati per conto del Comune di Firenze;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5911 del 01.08.2024 sono stati approvati gli atti relativi ad un Avviso Pubblico per avviare un’indagine finalizzata all’individuazione di Enti del Terzo Settore con cui realizzare la co-progettazione e l’attuazione degli interventi in oggetto (ex art. 55 Dlgs 117/2017);
- con Determinazione Dirigenziale n. del sono stati approvati:
 - i verbali di valutazione delle proposte progettuali in cui è stato individuato il soggetto, Ente del Terzo Settore, partner di co-progettazione ed attuazione per gli interventi sopra richiamati;
 - il verbale relativo all’incontro di co-progettazione;
 - Il budget di progetto - “BILANCIO DI PROGETTO VALORI ANNUALI”
 - il documento denominato “**Progetto Operativo**” che definisce il dettaglio degli interventi da attuare
 - lo schema di convenzione di partenariato
- i soggetti convenuti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l’attuazione del servizio oggetto di co-progettazione;
- il partner risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti.

La succitata premessa, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo così come, nello specifico: l’Avviso e l’allegato - Quadro progettuale ed economico di riferimento, l’elaborato della proposta progettuale presentata dal Partner ed il verbale di co-progettazione in cui viene condivisa e definita la proposta progettuale definitiva, il budget “BILANCIO DI PROGETTO VALORI ANNUALI”, e il documento denominato “**Progetto Operativo**”.

TUTTO QUANTO CIO’ PREMESSO

Per la realizzazione delle attività previste dalla coprogettazione in oggetto, tra le Parti, si sottoscrive la seguente:

CONVENZIONE DI PARTENARIATO

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Firenze come sopra rappresentato ed in esecuzione degli atti in premessa richiamati, affida l'attuazione degli interventi previsti per gli interventi sopra richiamati a come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi, alle condizioni di cui all'Avviso e relativi allegati, dei verbali di coprogettazione e relativi allegati sopra richiamati (budget ““BILANCIO DI PROGETTO VALORI ANNUALI”, e il documento denominato “**Progetto Operativo**”.) e del progetto presentato dal partner.

È compreso nella presente convenzione anche tutto quanto non espressamente indicato in progetto, ma comunque necessario per la completa e funzionale realizzazione del servizio.

Articolo 2 – Impegni comuni

Le Parti si impegnano a dare attuazione al partenariato ed a svolgere, in buona fede e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le attività di progetto in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione, nei documenti progettuali, nell'Avviso e negli altri documenti già richiamati.

In particolare, il Comune di Firenze, nella sua qualità di ente titolare del servizio e Promotore del partenariato, si impegna:

- a garantire, per quanto di competenza, l'esatta ed integrale realizzazione del progetto di servizio;
- a garantire, laddove necessario, la rappresentanza del Partenariato nei rapporti con i terzi, la predisposizione, la raccolta e la corretta conservazione degli atti, dei documenti e delle informazioni inerenti il servizio, per quanto di competenza;
- ad assicurare, nello svolgimento delle attività del servizio, il rispetto dei principi di correttezza dell'azione amministrativa, quali economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione, oltre al rispetto dei principi e della normativa europea, nazionale e regionale in materia di evidenza pubblica, contabilità pubblica e partenariato pubblico-privato, anche nel settore sociale e del non-profit;
- collaborare attivamente ad iniziative di diffusione e disseminazione dei risultati conseguiti;
- rispettare gli obblighi di pubblicità previsti in materia di contributi pubblici dalla Legge n. 124/2017 e ss. mm.ii., ove applicabili;
- a mettere a disposizione gli immobili di proprietà comunale destinati agli interventi.

Il Partner si impegna:

- a dare effettiva esecuzione alle attività di propria competenza previste, dal progetto definito in sede di co-progettazione ed a trasmettere al Promotore i dati necessari per il monitoraggio del servizio;
- ad utilizzare le risorse apportate dal Promotore per la realizzazione delle attività del servizio e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo;
- a segnalare senza indugio al Promotore ogni circostanza, problematica e/o criticità che possa influire sull'esecuzione delle attività previste;
- rispettare gli obblighi di pubblicità previsti in materia di contributi pubblici dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., ove applicabili;
- a rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato, compresi eventuali volontari;
- a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti della struttura, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati

- personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- ad accettare gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” del Comune di Firenze consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Firenze;
 - a conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, garantendone il libero accesso agli organi di controllo del Comune di Firenze;

Articolo 3 – Durata della convenzione

Il presente accordo decorre **dal 01.11.2024 per un periodo di 36 mesi con scadenza prevista il 31.10.2027**. L'avvio degli interventi potrà avvenire in pendenza della verifica dei requisiti previsti dall'avviso e della sottoscrizione dell'accordo. In caso di verificata insussistenza dei requisiti, la presente convenzione decade, pur rimanendo il partner obbligato, su richiesta del Comune, a proseguire la gestione dei servizi per almeno ulteriori 90 giorni.

Articolo 4 – Apporti alla co-progettazione

Gli apporti alla coprogettazione risultano dalla presente convenzione, dal progetto definito e da ogni allegato correlato.

Articolo 5 – Modalità e termini di esecuzione della convenzione

Il Partner ai sensi delle clausole e norme richiamate espressamente nella presente convenzione, nonché negli atti richiamati in premessa che ne costituiscono parte integrante, conferma di accettare tutto quanto attiene le modalità e i termini di esecuzione degli interventi definiti nel corso della coprogettazione

Articolo 6 - Risorse economiche, rimborsi e immobili

La natura solidaristica della presente coprogettazione comporta che lo stesso si connota, da un punto di vista economico, come un'attività che mira alla copertura e rimborso dei costi necessari a porla in essere. Sulla base di questi presupposti, che evidenziano la rilevanza sociale del servizio, e sulla scorta di considerazioni che tengono in dovuto conto la spesa storica sostenuta dall'Amministrazione per realizzarlo, il Comune di Firenze si impegna a riconoscere a il rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi **euro 1.600.000,00 annuali (1.523.809,52 + 76.190,48 per IVA 5%), e 4.800.000,00 triennali – inclusa l'IVA 5%**.

L'importo come sopra definito costituirà il massimo onnicomprensivo rimborsabile.

Nello specifico, verranno emesse dall'ETS **12 fatture annue** con IVA 5%, nella misura di 1/12 della somma di euro 1.600.000,00.

Ogni quadrimestre verrà presentata dall'ETS partner anche la **rendicontazione di dettaglio** dei costi sostenuti corredata dai relativi idonei giustificativi di spesa.

In occasione delle rendicontazioni quadrimestrali verranno effettuate le opportune compensazioni o rimodulazioni del budget.

Le voci di costo saranno rendicontate:

A costo reale: in tal caso i costi sostenuti dal partner dovranno essere rendicontati al netto dell'iva eventualmente pagata dall'ETS – (qualora vengano inclusi nella fattura con IVA 5 %).

A unità di costo standard, con riferimento esclusivo al personale. In tal caso la rendicontazione dei costi del personale in generale avverrà sulla base di costi standardizzati e più nel dettaglio utilizzando la media ponderata, riferita al periodo di gestione del servizio, dei costi orari del lavoro

derivanti dal CCNL Cooperative Sociali, come risultanti dalle tabelle allegate al Decreto del Direttore del Ministero del Lavoro n° 30 del 2024, ricalcolati in ragione degli effettivi scatti di anzianità di cui beneficiano le singole unità di personale. In sede rendicontativa tali scatti verranno evidenziati e se del caso aggiornati.

Spese non comprese nelle categorie e nelle proporzioni/percentuali evidenziate nel budget potranno essere portate a rimborso previa autorizzazione del Comune, o previa ridefinizione del budget di partenariato stesso.

Oltre al contributo economico sopra descritto il comune di Firenze mette a disposizione dell'ETS partner la **Struttura di proprietà comunale denominata "Albergo Popolare" in Via Della Chiesa 66, 68.**

La suddetta struttura, al momento dell'avvio degli interventi della presente coprogettazione, **risulta già nella disponibilità** della cooperativa G. Di Vittorio, che in precedenza gestiva l'Albergo Popolare in forza di contratto di appalto, e di conseguenza la presa in carico dell'immobile da parte della cooperativa partner avviene in continuità a tale precedente appalto.

L'utilizzo dei locali e dei beni mobili in esso collocati di proprietà comunale avviene nel rispetto dei seguenti vincoli generali:

- È vietato al soggetto partner l'utilizzo dei locali di proprietà comunale per usi e finalità diversi da quelli della presente coprogettazione;
- I locali vengono consegnati in stato di fatto e diritto idoneo agli scopi della presente coprogettazione;
- Per l'intera durata del progetto il soggetto partner sarà considerato, in termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali e dei beni mobili di proprietà comunale ad esso affidati;
- I locali e i beni di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.
- L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei soggetti partner la struttura sopra indicata e i beni ivi contenuti nello stato di fatto e di diritto in cui esse si trovano.

Sono curati dal soggetto partner tutti gli interventi di **manutenzione ordinaria** alle strutture, e le attività di disinfestazione e smaltimento di ingombranti.

Tutte le attività manutentive dovranno essere effettuate dal gestore con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti, o tramite imprese dotate delle necessarie abilitazioni.

Le utenze telefoniche e la TARI (solo se dovuta) sono a carico del Partner gestore.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per **manutenzioni straordinarie** e per tutte le utenze diverse da quelle sopra indicate.

Il gestore deve effettuare gli interventi di verifica volta a garantire la piena fruibilità delle strutture secondo le modalità e la periodicità previsti nel Piano dettagliato degli interventi di manutenzione (P.D.I.) nella sua versione più aggiornata ed effettuare le connesse manutenzioni ordinarie.

A questo proposito si precisa che a seguito di incontri con i Responsabili dei Servizi Tecnici del Comune di Firenze, per manutenzione ordinaria si deve fare riferimento alla **definizione contenuta nell'art 3 del DPR 380 del 2001** alla quale si rimanda.

Si conviene che il soggetto partner potrà portare a rimborso i costi sostenuti per le manutenzioni nei limiti delle somme stanziare nel budget di progetto denominato “BILANCIO DI PROGETTO VALORI ANNUALI”

Qualora l’ETS partner preveda che l’entità delle manutenzioni ordinarie da svolgere ecceda il budget di progetto, ne darà preventiva comunicazione al Comune di Firenze, alla Direzione Servizi Tecnici, e alla Direzione Servizi Sociali.

In tal caso, ci si atterrà ai seguenti principi:

1 - Se possibile, il maggior costo per manutenzioni rispetto al preventivato potrà essere compensato a valere su altre voci di costo del budget. Tale compensazione non potrà tuttavia comportare riduzioni sostanziali del livello di servizio in favore dell’utenza (personale, interventi di sostegno, ecc).

2 - in caso di dimostrata eccedenza delle spese manutentive rispetto al Budget di progetto, non compensabili con le modalità previste dal precedente punto, il Comune di Firenze e l’ETS partner potranno procedere ad una revisione del budget di progetto, con eventuale riassetto del progetto stesso.

Tale ridefinizione del budget di progetto dovrà ovviamente essere concordata tra Amministrazione Comunale ed ETS partner, formalmente approvata con atto del Comune, e previo ri-finanziamento del budget revisionato – se necessario.

Gli interventi manutentivi saranno ammessi a rimborso solo se effettivamente svolti e documentati.

L’ETS partner avrà cura di segnalare preventivamente alla Direzione Servizi Tecnici gli interventi che per importanza, tipologia o valore dovranno essere accompagnati da giudizio di congruità da parte degli stessi Servizi Tecnici del Comune di Firenze. In tal caso, quale criterio di base i prezzi dovranno essere in linea con i vigenti Prezziari Regionali Lavori di riferimento e si dovrà provare di aver acquisito almeno 2 preventivi.

Il gestore garantisce, nello svolgimento dei propri interventi di manutenzione, il rispetto di tutta la normativa vigente in materia, anche in riferimento alla conformità degli impianti. A tal fine, copia delle relative certificazioni devono essere consegnate al comune.

Gli interventi di cui al presente articolo devono essere svolti tramite personale proprio o soggetti terzi in possesso delle necessarie abilitazioni.

Il gestore provvede, altresì, a propria cura, all’acquisto di beni mobili aggiuntivi o in sostituzione degli esistenti deteriorati, qualora necessari al buon andamento del servizio nel periodo di riferimento del progetto.

Il gestore si impegna a garantire anche l’esecuzione degli interventi di disinfestazione con cadenza almeno annuale e derattizzazione, nonché di smaltimento di rifiuti ingombranti che si dovessero rendere necessari.

Il gestore deve mantenere la struttura secondo quanto disposto dalla normativa in materia per le strutture adibite all'accoglienza, ed in particolare per le strutture di accoglienza di cui all’art.22, comma 1, lett. c della Legge Regionale 24/2/2005 n. 41 e del relativo Regolamento di attuazione.

In tutta la cartellonistica e materiale che pubblicizza l'attività ivi compresi eventuali siti web, il gestore deve riportare il logo del comune di Firenze e la seguente dicitura "Struttura per l'accoglienza del Comune di Firenze".

In ogni caso (con cadenza annuale) si procederà ad una valutazione complessiva del progetto e qualora l'amministrazione - a suo insindacabile giudizio - ritenesse non più opportuna la continuazione degli interventi, potrà interrompere il rapporto di partenariato, fatto salvo il solo diritto del partner al rimborso delle spese fino a quel momento sostenute ed esclusione di qualsiasi altra pretesa ai futuri rimborsi o qualsiasi diritto al risarcimento per l'interruzione del rapporto.

Si precisa che, dopo la definizione nella fase di coprogettazione dell'importo di budget definitivo, è fatta comunque salva - nel corso di attuazione della coprogettazione - la possibilità di incrementare ulteriormente il budget per il rimborso dei costi di progetto - previa formale approvazione e finanziamento con apposito atto del Comune ed in accordo con il Partner. Questo a fronte di nuove esigenze emergenti, o di circostanze imprevedute e non preventivabili. Tale ulteriore incremento sarà contenuto entro l'ulteriore limite del 30 % del budget definito nella fase di coprogettazione di cui al precedente capoverso.

Articolo 7 – Risoluzione anticipata

La presente convenzione potrà essere altresì essere anticipatamente risolta in caso di accertamento da parte del Promotore di gravi violazioni e/o inadempimenti da parte del Partner, tali da comprometterne il raggiungimento delle finalità. In tal caso la contestazione dalla violazione o dell'inadempimento sarà effettuata dal Promotore a mezzo p.e.c. alla/e parte/i interessata/e, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per rimuoverne le cause. Decorso infruttuosamente tale termine l'Accordo sarà risolto senza che possano essere avanzate pretese di natura risarcitoria o a titolo di indennizzo. Potrà inoltre essere risolto per la accertata mancanza dei requisiti di ordine morale, generale e tecnici previsti dall'avviso.

Articolo 8 – Diritto di recesso

Il Comune di Firenze, in qualità di Promotore, si riserva, sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il diritto di recedere dall'Accordo senza che il Partner possa avanzare richieste di compensi e/o indennizzi.

Articolo 9 – Responsabilità per infortuni e danni

Il Partner, nell'esecuzione della presente convenzione, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, compresi i terzi.

Inoltre, il Partner si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Accordo.

Il Partner ai sensi dell'Avviso ha stipulato la seguente polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O. n., rilasciata dalla compagnia assicurativa, con massimale di **5.000.000,00** in corso di validità e da rinnovarsi per la durata del progetto, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti della procedura e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dal Partner.

La polizza deve garantire la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune o al suo personale, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti/collaboratori del Partner

nell'espletamento delle attività previste dalla convenzione, dei rischi contro infortuni e malattie degli addetti dipendenti e volontari dell'ETS nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione dell'intervento, oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici,

Articolo 10 – Obblighi di riservatezza

Il Partner ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente convenzione. Il Partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti/collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che il Partner sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016 e dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. le parti della presente convenzione sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, Il Partner per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., a tutte le prescrizioni di seguito elencate e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui al presente Accordo;
- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità connesse alla realizzazione del Progetto;
- trattare i dati relativamente alla durata del Progetto. I dati personali di titolarità del Comune non potranno più essere trattati dal Partner oltre la scadenza dello stesso e dovranno essere cancellati o restituiti al Comune, così come dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima -Titolo V - del D.Lgs 196/2003 e dal relativo allegato B e dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati il Partner si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005 e norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti ed impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità del soggetto Partner e abbia

accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;

- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa “sub- responsabile del trattamento”) che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il “sub responsabile del trattamento” è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti al Partner ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se il Partner ricorre a “sub responsabili del trattamento”, essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel presente Accordo.

Il “Responsabile esterno” deve:

- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonomizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);

- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all’accessibilità (privacy by default);

Con nota prot. n. ----- del ----- è stato nominato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, l’ETS C.F. Il Partner ha accettato la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative alla convenzione in oggetto.

Articolo 12 - Foro competente

Qualsiasi controversia in ordine all’interpretazione, validità, efficacia e/o esecuzione della presente convenzione sarà demandata in via esclusiva al Foro di Firenze.

Art. 13 - Registrazione, modifica della convenzione, clausola finale e rinvio normativo

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Ogni eventuale modifica della presente convenzione sarà valida solo se formalizzata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. La presente convenzione è esente da bolli a norma dell'art. 82 co. 5 del Dlgs 117/2017 ed è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, per quanto compatibili.

Per il Comune di Firenze

Il Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo Raffaele Uccello

FIRMA

Per l’ETS

il Legale Rappresentante

FIRMA